

## Delibera n° 1324

Estratto del processo verbale della seduta del  
**16 settembre 2022**

**oggetto:**

DLGS 502/1992 ART 8 SEXIES, COMMA 8. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA REGIONE DEL VENETO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AD ALCUNE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AD ALTRI SERVIZI SANITARI FORNITI ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI CIMOLAI TRAMITE LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI CON SEDE A BELLUNO (BL). APPROVAZIONE.

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Massimiliano FEDRIGA</b> | Presidente      | presente |
| <b>Riccardo RICCARDI</b>    | Vice Presidente | presente |
| <b>Sergio Emidio BINI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Sebastiano CALLARI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Tiziana GIBELLI</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Graziano PIZZIMENTI</b>  | Assessore       | presente |
| <b>Pierpaolo ROBERTI</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Alessia ROSOLEN</b>      | Assessore       | assente  |
| <b>Fabio SCOCCIMARRO</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Stefano ZANNIER</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Barbara ZILLI</b>        | Assessore       | presente |

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che l'art. 8 sexies, comma 8, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che "il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale";

**Considerato** che l'art. 19, comma 1, lett. c), del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;

**Preso atto** che l'art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012;

**Vista** la scheda 4 del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, che prevede la necessità di elaborare e attuare specifici programmi regionali rivolti alle aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi in loco al fine di evitare problemi di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei pazienti;

**Considerato** che:

- La continuità territoriale, unitamente ad altre molteplici e giustificate ragioni (storiche, culturali, ambientali, di comodità, di lavoro, etc.) può determinare per i cittadini del Comune di Cimolais la preferenza nell'usufruire di alcuni servizi e strutture sanitari dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti della Regione Veneto;
- La vicinanza al luogo di cura, anche se situato in altra regione, la rete viaria e dei trasporti che rendono più agevole un contesto rispetto ad un altro, la tradizione nel recarsi in un determinato luogo, ad esempio, sono motivi spesso sufficiente perché nelle realtà di confine si generi un flusso anche significativo di mobilità sanitaria;
- I presidi sanitari dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti costituiscono tradizionalmente per la popolazione del Comune di Cimolais un sistematico e non casuale riferimento a motivo della situazione logistica e territoriale del Comune;
- Le necessità della popolazione del Comune di Cimolais che possono essere meglio soddisfatte usufruendo delle strutture e dei servizi dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti, per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale anche le priorità B e D, riguardano i seguenti ambiti:
  - Specialistica ambulatoriale (comprese riabilitazione e dialisi)
  - Hospice
  - Handicap

**Ritenuto**, pertanto, opportuno addivenire ad una regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Comune di Cimolais (PN) tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno;

**Visto** lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per la regolamentazione dei rapporti relativi ad alcune prestazioni specialistiche ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del comune di Cimolais tramite le strutture dell'azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno (BL) con decorrenza dalla data della stipula e validità fino al 31 dicembre dell'anno 2023;

**Preso atto** che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto per la regolamentazione dei rapporti relativi ad alcune prestazioni specialistiche ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del comune di Cimolais tramite le strutture dell'azienda Ulss 1 Dolomiti con sede a Belluno (BL), di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. decorre dalla data della stipula e fino al 31 dicembre dell'anno 2023;
3. Di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi provvederà il Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia o suo delegato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE